

Allegato 1 prop DGR 154

Spett.li

**Regione Lombardia**

Piazza Città di Lombardia 1

20124 – Milano (MI)

*c.a. [Direttore Centrale Bilancio e Finanza: Manuela Giaretta]*

In qualità di Socio Rilevante

e p.c.

**Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.**

Via del Bosco Rinnovato 4/A, Palazzo U9

20057 – Assago (MI)

*c.a. Presidente Ing. Roberto Castelli, Direttore Generale Giuseppe Sambo*

In qualità di Società

[●] ottobre 2021

**Oggetto: Ulteriore Accordo di Finanziamento (Accettazione)**

Egregi Signori,

facciamo seguito alla Vostra lettera da noi ricevuta in data odierna, il cui contenuto riproduciamo di seguito integralmente in segno di piena ed incondizionata accettazione.

“

Spett.le

**Intesa Sanpaolo S.p.A.**

Largo Mattioli 3

20121 – Milano (MI)

*c.a. Federico Fratto, Francesco Baietti, Danilo Dell'Oglio*

In qualità di Agente e Agente del Contratto di Finanziamento

**Intesa Sanpaolo S.p.A.**

Largo Mattioli 3

20121 – Milano (MI)

*c.a. Marco Ruju, Marco Melini*

In qualità di Banca Depositaria

e p.c.

**Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.**

Via del Bosco Rinnovato 4/A, Palazzo U9

20057 – Assago (MI)

*c.a. Presidente Ing. Roberto Castelli, Direttore Generale Giuseppe Sambo*

In qualità di Società

[●] ottobre 2021

**Oggetto: Ulteriore Accordo di Finanziamento (Proposta)**

Egregi Signori,

facciamo seguito alle intese tra noi recentemente intercorse, per proporVi la sottoscrizione del presente accordo di finanziamento mediante scambio di corrispondenza commerciale, secondo i termini sotto indicati.

Il presente accordo di finanziamento (l'“**Accordo**”) è sottoscritto tra:

- (1) **Regione Lombardia**, con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, 20124 – Milano (MI), codice fiscale n. 80050050154, la quale interviene al presente Accordo in qualità di socio di maggioranza di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (il “**Socio Rilevante**”);
- (2) **Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.**, con sede legale in Via del Bosco Rinnovato 4/A, Palazzo U9, 20057 – Assago (MI), capitale sociale Euro 650.926.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 08558150150 (la “**Società**”);
- (3) **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 – Torino (TO), sede secondaria in Via Monte di Pietà 8, 20121 – Milano (MI), capitale sociale Euro 10.084.445.147,92 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino n. 00799960158, Rappresentante del Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” – P. IVA n. 11991500015 (IT11991500015), iscritta al n. 5361 dell’Albo delle Banche, Codice ABI 3069.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari (“**ISP**”), la quale interviene al presente Accordo in qualità di Agente (come di seguito definito), Agente del Contratto di Finanziamento (come di seguito definito) e Banca Depositaria (come di seguito definita);

## **PREMESSO CHE:**

- (A) In data 31 agosto 2021, la Società, in qualità di prenditore, da un lato, e l’Agente del Contratto di Finanziamento, e Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“**CDP**”) e JPMorgan Chase Bank, N.A., Milan Branch (“**JP Morgan Chase**”), in qualità di Finanziatori Finanziamento A, e Banco BPM S.p.A. (“**BBPM**”), ISP, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (“**MPSCS**”) e UniCredit S.p.A. (“**UCI**”), in qualità di Finanziatori Finanziamento A e Finanziatori Performance Bond, dall’altro lato, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro 863.000.000,00 (*ottocentosessantatremilioni/00*) per gli scopi ivi indicati (come di volta in volta modificato e/o integrato, il “**Contratto di Finanziamento**”) suddiviso nelle seguenti linee di credito:
  - (i) linea di credito per cassa, articolata in più tranches, per un ammontare pari ad Euro 763.000.000,00 (*settecentosessantatremilioni/00*) concessa da CDP, JP Morgan Chase, BBPM, ISP, MPSCS e UCI in qualità di Finanziatori Finanziamento A (la “**Quota CDP-Banche Commerciali Finanziamento A**”); e
  - (ii) linea di credito per firma per un ammontare pari ad Euro 100.000.000,00 (*centomilioni/00*) concessa dai Finanziatori Performance Bond (il “**Finanziamento Performance Bond**”);
- (B) in data 31 agosto 2021 la Società, in qualità di prenditore, e la Banca Europea per gli Investimenti (“**BEI**”):
  - (i) in qualità di Finanziatore Finanziamento A, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro 200.000.000,00 (*duecentomilioni/00*) (la “**Quota BEI Finanziamento A**” e, congiuntamente alla Quota CDP-Banche Commerciali Finanziamento A, il “**Finanziamento A**”) ai termini e condizioni e per gli scopi ivi indicati (come di volta in volta modificato e/o integrato, il “**Contratto di Finanziamento BEI A**”); e
  - (ii) in qualità di Finanziatore Finanziamento B, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro 344.000.000,00 (*trecentoquarantaquattromilioni/00*) (la “**Quota BEI Finanziamento B**”) ai termini e

condizioni e per gli scopi ivi indicati (come di volta in volta modificato e/o integrato, il **"Contratto di Finanziamento BEI B"**);

- (C) in data 31 agosto 2021 la Società, in qualità di prestatore, e CDP, in qualità di Finanziatore Finanziamento B, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro 334.000.000,00 (*trecentotrentaquattromilioni/00*) (la **"Quota CDP Finanziamento B"** e, congiuntamente alla Quota BEI Finanziamento B, come di volta in volta modificato e/o integrato, il **"Finanziamento B"**) ai termini e condizioni e per gli scopi ivi indicati (come di volta in volta modificato e/o integrato, il **"Contratto di Finanziamento CDP B"**);
- (D) al fine di disciplinare i termini comuni dei finanziamenti di cui al Contratto di Finanziamento, al Contratto di Finanziamento BEI A, al Contratto di Finanziamento BEI B e al Contratto di Finanziamento CDP B, le Parti (fatta eccezione per il Socio Rilevante) hanno sottoscritto un accordo quadro (il **"Common Terms Agreement"** o **"CTA"**) che integra i termini e condizioni dei contratti di finanziamento citati nelle Premesse che precedono;
- (E) alla data 31 agosto 2021, il Socio Rilevante è titolare di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale della Società del valore nominale di Euro 350.000.000,00 pari al 53,77% del capitale sociale della Società;
- (F) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 (*Prestito in conto soci a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.*) della Legge del Consiglio Regionale Lombardia N. 89 del 27 luglio 2021, promulgata in data 6 agosto 2021 – Legge Regionale No. 15 – e successivamente pubblicata sul BURL n. 32, suppl. del 10 agosto 2021 (la **"Legge Regionale"**) - per favorire la bancabilità del progetto del sistema viabilistico pedemontano lombardo, di cui alle delibere CIPE n. 97/2009, n. 24/2014 e n. 42/2019 e al fine di assicurare il regolare servizio del debito relativo al finanziamento per la realizzazione dell'opera (i.e. delle tratte autostradali B2 e C) - il Socio Rilevante è stato autorizzato a concedere a favore della Società il prestito in conto soci subordinato di complessivi Euro 900.000.000,00 (*novecentomilioni/00*), articolato come segue:
- (i) Euro 800.000.000,00 (*ottocentomilioni/00*) (il **"Finanziamento Soci Regione"**), da erogarsi dal 2025 al 2044 in quote annuali di Euro 40.000.000,00 (*quarantamilioni/00*) con versamenti semestrali costanti di Euro 20.000.000,00 (*ventimilioni/00*), ed
  - (ii) Euro 100.000.000,00 (*centomilioni/00*) (l'**"Ulteriore Finanziamento Soci Regione"**), da accantonare dal 2025 al 2044 nel bilancio regionale in quote annuali di Euro 5.000.000,00 (*cinquemilioni/00*) e che potranno essere erogati nel medesimo periodo in misura degli importi di tempo in tempo accantonati;
- (G) ai sensi dell'articolo 7 (*Prestito in conto soci a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.*), commi 2 e 3 della Legge Regionale, alla spesa relativa al Finanziamento Soci Regione e all'Ulteriore Finanziamento Soci Regione pari a complessivi Euro 900.000.000,00 (*novecentomilioni/00*) prevista alla missione 01 *"Servizi istituzionali, generali e di gestione"*, programma 03 *"Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato"* - Titolo 3 *"Spese per incremento attività finanziarie"* del bilancio regionale per il periodo 2025-2044 è garantita copertura finanziaria con le entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale. Le somme relative alla restituzione del Finanziamento Soci Regione e dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione sono iscritte al Titolo 5 *"Entrate da riduzioni di attività finanziarie"* - Tipologia 300 *"Riscossione crediti di medio-lungo termine"* del bilancio regionale relativo all'anno 2045 e successivi;
- (H) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 (*Prestito in conto soci a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.*), commi 4 e 5 della Legge Regionale, il Finanziamento Soci Regione e l'Ulteriore Finanziamento Soci Regione sono remunerati al tasso medio ponderato dei finanziamenti accesi dalla Società con procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione delle tratte autostradali B2 e C e, con

successivo atto di Giunta Regionale, il Socio Rilevante provvede a determinare le ulteriori modalità e condizioni per la concessione del Finanziamento Soci Regione e dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione, nonché ad assicurare, in relazione al Finanziamento Soci Regione e all'Ulteriore Finanziamento Soci Regione, il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11-*bis* della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (*Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea*), e che il Finanziamento Soci Regione e l'Ulteriore Finanziamento Soci Regione autorizzati ai sensi della Legge Regionale non rilevano ai fini del calcolo della soglia del quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, di cui all'art. 165, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;

- (I) in conformità all'articolo 7 (*Prestito in conto soci a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.*), comma 5 della Legge Regionale, in data 2 agosto 2021 il Socio Rilevante ha adottato la delibera di Giunta Regionale N. XI/5151 (la "**Delibera di Giunta Regionale**"), con la quale, *inter alia*, (i) ha stabilito di approvare la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento e del Contratto di Finanziamento Soci Regione (come di seguito definito), (ii) ha conferito i poteri per la sottoscrizione e il perfezionamento dell'Accordo di Finanziamento e del Contratto di Finanziamento Soci Regione nonché, tra l'altro, dell'accettazione irrevocabile ed incondizionata, ogni eccezione rimossa, della Cessione dei Crediti della Società verso Socio Rilevante (come di seguito definita), (iii) ha stabilito – tenuto conto della natura subordinata e postergata del Finanziamento Soci Regione e dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione rispetto alle ragioni di credito delle Parti Finanziarie (come di seguito definite) ai sensi dei Documenti Finanziari (come di seguito definiti) – la decorrenza del rimborso del Finanziamento Soci Regione e dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione fissata a partire dal 2045 e comunque nei limiti e subordinatamente al rispetto delle previsioni di cui al successivo Articolo 3 (*Subordinazione e Postergazione*), che saranno dunque restituiti successivamente alla scadenza del Periodo di Responsabilità (come di seguito definito) ed entro la data di scadenza naturale della Concessione (come di seguito definita), ad oggi prevista al 2060. Con la medesima Delibera di Giunta Regionale, avendo svolto le necessarie verifiche di conformità, il Socio Rilevante ha – tra l'altro – ritenuto "*di poter valutare che detto intervento non rileva secondo quanto disposto dalla normativa per l'applicazione della disciplina europea in materia di "Aiuti di Stato"*" nonché "*che il prestito in conto soci non è qualificabile come garanzia pubblica e/o finanziamento pubblico a carico della Regione ai sensi dell'art. 165, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., per le motivazioni espressamente indicate nella suddetta DGR XI/3774, e, conseguentemente, di poter valutare che l'operazione di prestito in conto soci da parte della Regione non rileva ai fini del calcolo della soglia del quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, ai sensi della norma citata*";
- (J) in data 31 agosto 2021 la Società, il Socio Rilevante e le Parti Finanziarie hanno, pertanto, sottoscritto l'Accordo di Finanziamento e il Contratto di Finanziamento Soci Regione in conformità ai termini della Delibera di Giunta Regionale;
- (K) con la delibera di Giunta Regionale N [●] (la "**Seconda Delibera di Giunta Regionale**"), il Socio Rilevante ha approvato e autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo e dell'Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione (come di seguito definito), nella sostanza conformi, rispettivamente, all'Accordo di Finanziamento e al Contratto di Finanziamento Soci Regione (salve le specificità del caso), secondo quanto stabilito ai sensi della Delibera di Giunta Regionale;
- (L) il Socio Rilevante è a conoscenza dei termini e delle condizioni della documentazione contrattuale relativa ai finanziamenti bancari di cui alle Premesse (A), (B) e (C) che precedono;
- (M) con il presente Accordo, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione, come meglio di seguito indicato.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, si conviene e stipula quanto segue:

## 1. **INTERPRETAZIONE**

### 1.1 Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e rappresentano pattuizioni valide e vincolanti per le Parti.

### 1.2 Definizioni

Ove non diversamente indicato, nel presente Accordo i termini sotto indicati avranno il seguente significato:

**"Accordo"** indica il presente accordo di finanziamento, definito *"Additional Equity Contribution and Subordination Agreement"* nel CTA.

**"Accordo di Finanziamento"** ha il significato attribuito al termine *"Equity Contribution and Subordination Agreement"* nel CTA.

**"Accordo tra Creditori"** ha il significato attribuito al termine *"Intercreditor Agreement"* nel CTA.

**"Agente"** indica ISP in qualità di *"Transaction Agent"* ai sensi del CTA.

**"Agente del Contratto di Finanziamento"** indica ISP in qualità di *"Facility Agent"* ai sensi del CTA.

**"Banca Depositaria"** indica ISP in qualità di *"Accounts Bank"* ai sensi del CTA.

**"Causa di Pagamento"** indica il mancato rispetto di una qualsiasi delle Condizioni del Rifinanziamento, definito *"Refinancing Trigger"* ai sensi dell'articolo 10.43(b) CTA.

**"Cessione dei Crediti della Società verso Socio Rilevante"** ha il significato attribuito al termine *"First Assignment of Shareholder's Receivables"* nel CTA.

**"Codice della Crisi"** indica il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come di volta in volta modificato e/o integrato.

**"Codice Etico CDP"** indica il codice etico di CDP come di volta in volta pubblicato sul proprio sito internet ([www.cdp.it](http://www.cdp.it)).

**"Concessione"** ha il significato attribuito al termine *"Concession Agreement"* nel CTA.

**"Condizioni del Rifinanziamento"** indica ciascuna delle seguenti condizioni del Rifinanziamento, che dovranno risultare dall'aggiornamento del caso base ai sensi della Clausola 8 (*Base Case Update*) del CTA che includa la durata e le condizioni di prezzo per un finanziamento a lungo termine (anche sotto forma di emissione di obbligazioni):

(a) tale finanziamento risulti integralmente ammortizzato entro:

(i) 8 (otto) anni prima della scadenza del Contratto di Concessione; o

(ii) qualora il Finanziamento della Sezione D sia consentito da tutte le Parti Finanziarie ai sensi del CTA, 5 (cinque) anni prima della scadenza della Concessione,

in ogni caso assumendo 30 (trenta) anni di operatività dopo il completamento dell'ultima sezione del Progetto; e

(b) il Minimum Forecast ADSCR (come definito nel CTA) è uguale o superiore a 1,7x;

e ciascuna di esse, una "**Condizione del Rifiinanziamento**".

"**Contratto di Finanziamento**" ha il significato di cui alla premessa (A) che precede e definito "*Base and Guarantee Facilities Agreement*" nel CTA.

"**Contratto di Finanziamento BEI A**" ha il significato di cui alla premessa (B) che precede e definito "*EIB Base Facility Agreement*" nel CTA.

"**Contratto di Finanziamento BEI B**" ha il significato di cui alla premessa (B) che precede e definito "*EIB Region Facility Agreement*" nel CTA.

"**Contratto di Finanziamento CDP B**" ha il significato di cui alla premessa (C) che precede e definito "*CDP Region Facility Agreement*" nel CTA.

"**Contratto di Finanziamento Soci Regione**" indica il contratto di finanziamento soci di Euro 800.000.000,00 (*ottocentomilioni/00*) relativo al Finanziamento Soci Regione sottoscritto tra il Socio Rilevante e la Società in data 31 agosto 2021.

"**CTA**" o "**Common Terms Agreement**" ha il significato di cui alla premessa (D) che precede.

"**Delibera di Giunta Regionale**" ha il significato di cui alla premessa (I) che precede.

"**Documenti Finanziari**" ha il significato attribuito al termine "*Finance Documents*" nel CTA.

"**Effetto Negativo Rilevante**" ha il significato attribuito al termine "*Material Adverse Effect*" nel CTA.

"**Finanziamento A**" indica il finanziamento per cassa per complessivi Euro 963.000.000,00 (*novecentosessantatremilioni/00*), corrispondente alla somma della Quota CDP-Banche Commerciali Finanziamento A e della Quota BEI Finanziamento A, concesso alla Società da parte dei Finanziatori Finanziamento A ai sensi del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Finanziamento BEI A, e definito "*Base Facilities*" nel CTA.

"**Finanziamento B**" indica il finanziamento per cassa per complessivi Euro 678.000.000,00 (*seicentosestantottomilioni/00*), corrispondente alla somma della Quota BEI Finanziamento B e della Quota CDP Finanziamento B, concesso alla Società da parte dei Finanziatori Finanziamento B ai sensi del Contratto di Finanziamento BEI B e del Contratto di Finanziamento CDP B, e definito "*Region Facilities*" nel CTA.

"**Finanziamento Performance Bond**" indica il finanziamento per firma per complessivi Euro 100.000.000,00 (*centomilioni/00*) concesso alla Società da parte dei Finanziatori Performance Bond ai sensi del Contratto di Finanziamento, e definito "*Guarantee Facility*" nel CTA.

"**Finanziamento Sezione D**" ha il significato attribuito al termine "*Section D Financing*" nel CTA.

"**Finanziamento Soci Regione**" indica il finanziamento soci subordinato di complessivi Euro 800.000.000,00 (*ottocentomilioni/00*) descritto alla Premessa (F) e all'Articolo 2.1(a) (*Finanziamento Soci Regione*) che segue e definito "*Equity Contribution*" nel CTA.

"**Finanziatore Finanziamento A**" indica CDP, BEI, BBPM, ISP, MPSCS, UCI e JP Morgan Chase, ciascuno in qualità di "*Base Facilities Lender*" ai sensi del CTA.

"**Finanziatore Finanziamento B**" indica CDP e BEI, ciascuno in qualità di "*Region Facilities Lender*" ai sensi del CTA.

**"Finanziatore Performance Bond"** indica BBPM, ISP, MPSCS e UCI, ciascuno in qualità di *"Guarantee Facility Lender"* ai sensi del CTA.

**"Garanzia"** ha il significato attribuito al termine *"Security"* nel CTA.

**"Giorno Lavorativo"** ha il significato attribuito al termine *"Business Day"* nel CTA.

**"Legge Fallimentare"** indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 come di volta in volta modificato e/o integrato e, da quando lo stesso sarà efficace, il Codice della Crisi.

**"Legge Regionale"** ha il significato di cui alla premessa (F) che precede.

**"Modello 231 CDP"** indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CDP ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii., come di volta in volta pubblicato sul proprio sito internet ([www.cdp.it](http://www.cdp.it)).

**"Parti"** indica, congiuntamente, ciascuna delle parti del presente Accordo come meglio identificate in epigrafe, e **"Parte"** ciascuna di esse.

**"Parti Finanziarie"** ha il significato attribuito al termine *"Finance Parties"* nel CTA.

**"Periodo di Responsabilità"** ha il significato attribuito al termine *"Security Period"* nel CTA.

**"Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP"** indica la policy pubblicata sul sito internet di CDP ([www.cdp.it](http://www.cdp.it)) relativa a principi e misure adottati da CDP e dalle società soggette a direzione e coordinamento di CDP ai sensi degli articoli 2497 (Responsabilità) e seguenti del codice civile.

**"Procedura Concorsuale"** ha il significato attribuito al termine *"Insolvency Proceeding"* nel CTA.

**"Progetto"** ha il significato attribuito al termine *"Project"* nel CTA.

**"Quota BEI Finanziamento A"** ha il significato di cui alla premessa (B) che precede e definito *"EIB Base Facility"* nel CTA.

**"Quota BEI Finanziamento B"** ha il significato di cui alla premessa (B) che precede e definito *"EIB Region Facility"* nel CTA.

**"Quota CDP-Banche Commerciali Finanziamento A"** ha il significato di cui alla premessa (A) che precede e definito *"Commercial Lenders and CDP Base Facilities"* nel CTA.

**"Quota CDP Finanziamento B"** ha il significato di cui alla premessa (C) che precede e definito *"CDP Region Facility"* nel CTA.

**"Rifinanziamento"** ha il significato attribuito al termine *"Refinancing"* nel CTA.

**"Secondo Conto Dedicato"** ha il significato attribuito al termine *"Second Dedicated Account"* nel CTA.

**"Ulteriore Cessione dei Crediti della Società verso Socio Rilevante"** ha il significato attribuito al termine *"Additional Assignment of Shareholder's Receivables"* nel CTA, e comunque nel limite massimo dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione di Euro 100.000.000,00 (*centomilioni/00*).

**"Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione"** ha il significato ad esso attribuito ai sensi del successivo Articolo 2.3 (*Ulteriore Finanziamento Soci Regione*) che sarà sottoscritto in conformità



al presente Accordo secondo il modello allegato al presente Accordo *sub* Allegato 1 (*Form – Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione*) e definito “*Additional Shareholder Loan Agreement*” nel CTA.

“**Ulteriore Finanziamento Soci Regione**” indica il finanziamento soci subordinato di complessivi Euro 100.000.000,00 (*centomilioni/00*) descritto alla Premessa (F) e definito “*Additional Equity Contribution*” nel CTA.

Nel presente Accordo, ove non risulti altrimenti:

- (a) ogni termine definito utilizzato nel presente Accordo al singolare dovrà considerarsi implicitamente riferito anche al plurale e viceversa, salvo se altrimenti richiesto dal contesto;
- (b) un soggetto include i suoi successori ed aventi causa in conformità alle previsioni dei Documenti Finanziari;
- (c) il termine “provvedimento amministrativo” indica qualsiasi provvedimento emanato in qualunque forma da un’autorità amministrativa o regolamentare a livello internazionale, nazionale o locale;
- (d) ogni pagamento revocato o dichiarato inefficace sarà considerato come non effettuato;
- (e) il riferimento ad una legge, decreto, regolamento o in generale ad una norma è un riferimento a quella norma come di volta in volta in vigore;
- (f) ogni riferimento ad un Documento Finanziario è un riferimento a quel Documento Finanziario come di volta in volta modificato e/o integrato in conformità alle previsioni dei Documenti Finanziari;
- (g) i titoli degli articoli e dei paragrafi del presente Accordo sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati ai fini interpretativi delle disposizioni contrattuali.

## 2. **APPORTO SOCI**

### 2.1 Ulteriore Finanziamento Soci Regione

- (a) Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Socio Rilevante si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente nei confronti della Società e nell’interesse delle Parti Finanziarie a mettere a disposizione della Società a seguito della semplice ricezione della comunicazione del verificarsi della Causa di Pagamento da parte della Società, ovvero in caso di inerzia della stessa ai sensi del paragrafo (c) che segue, dell'Agente, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale, dalla Delibera di Giunta Regionale e dalla Seconda Delibera di Giunta Regionale, l'Ulteriore Finanziamento Soci Regione subordinato per un ammontare complessivo pari ad Euro 100.000.000,00 (*centomilioni/00*) che verrà messo a disposizione dal Socio Rilevante:
  - (i) entro [10 (dieci)] Giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della Società, ovvero in caso di inerzia della stessa ai sensi del paragrafo (c) che segue, dell'Agente, del verificarsi della Causa di Pagamento, per un importo pari all'ammontare complessivo accantonato sino a tale data in conformità al piano degli accantonamenti allegato al presente Contratto *sub* Allegato B (Piano di Accantonamento dell'ulteriore Finanziamento Soci Regione); e
  - (ii) successivamente alla erogazione ai sensi del precedente paragrafo (a), mediante pagamenti semestrali costanti di Euro 2.500.000,00 (*duemilionicinquecentomila/00*) da

versarsi ogni [15 giugno]<sup>1</sup> e [15 dicembre] di ciascun anno successivo al pagamento di cui al precedente paragrafo (a) sino al [15 dicembre] 2044, senza che sia necessario l'invio di una richiesta da parte della Società.

- (b) L'Ulteriore Finanziamento Soci Regione sarà regolato da apposito Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente Accordo tra il Socio Rilevante e la Società.
- (c) Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Società conferisce mandato irrevocabile, anche nell'interesse delle Parti Finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, del Codice Civile, all'Agente, affinché in nome e per conto della Società, in caso di inerzia di quest'ultima per più di 5 Giorni Lavorativi dall'invio alla Società della richiesta in tal senso da parte dell'Agente, invii la comunicazione del verificarsi della Causa di Pagamento ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 2.1(a).

## 2.2 Disciplina generale dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione

Anche in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale, dalla Delibera di Giunta Regionale e dalla Seconda Delibera di Giunta Regionale, l'Ulteriore Finanziamento Soci Regione:

- (a) sarà remunerato al tasso di interesse determinato ai sensi dell'articolo 7 (*Prestito in conto soci a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.*), comma 4 della Legge Regionale;
- (b) potrà essere rimborsato e/o remunerato - nel rispetto di quanto previsto dagli Articoli 3 (*Subordinazione e Postergazione*) e 5 (*Rimborso e Pagamento degli Interessi*) che seguono - solo a decorrere dal 2045, e comunque (i) successivamente alla scadenza del Periodo di Responsabilità e, in ogni caso (ii) entro la data di scadenza naturale della Concessione, ad oggi prevista al 2060;
- (c) non beneficerà di alcuna Garanzia prestata dalla Società o da terzi;
- (d) sarà utilizzato dalla Società al fine di:
  - (i) effettuare rimborsi anticipati della provvista finanziaria concessa ai sensi del Finanziamento A e del Finanziamento Performance Bond, come previsto ai sensi dell'articolo 6.1(g) (*Additional Equity Contribution*) del CTA; e
  - (ii) a seguito del rimborso integrale del Finanziamento A, per gli scopi da definirsi tra la Società, i Finanziatori del Finanziamento B e i finanziatori del Rifinanziamento,

come previsto ai sensi dell'articolo 5.2 (Second Dedicated Account) dell'allegato 17 (Accounts Procedure) del CTA.

Il Socio Rilevante, entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della Società del verificarsi della Causa di Pagamento, conferirà un mandato irrevocabile, anche nell'interesse della Società e delle Parti Finanziarie, alla banca depositaria competente *pro tempore* per la relativa tesoreria al fine di eseguire i pagamenti di cui al punto (b) che precede sul Secondo Conto Dedicato.

---

<sup>1</sup> Società/Socio pregasi confermare le presenti date.

### 3. **SUBORDINAZIONE E POSTERGAZIONE**

- 3.1 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.2 che segue, l'Ulteriore Finanziamento Soci Regione sarà subordinato e postergato (quanto a capitale, interessi, e qualsiasi altro onere ed importo dovuto dalla Società) all'integrale pagamento di tutte le somme dovute dalla Società alle Parti Finanziarie ai sensi dei Documenti Finanziari fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità e potrà essere rimborsato solo successivamente al decorso del Periodo di Responsabilità e comunque entro la data di scadenza naturale della Concessione.
- 3.2 In caso di fallimento della Società, i crediti del Socio Rilevante derivanti dall'Ulteriore Finanziamento Soci Regione saranno da qualificarsi quali crediti condizionati all'integrale pagamento di ogni ammontare dovuto dalla Società alle Parti Finanziarie ai sensi dei Documenti Finanziari, e saranno soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 55 (*Effetti del fallimento sui debiti pecuniari*), comma 3 e 96 (*Formazione ed esecutività dello stato passivo*), comma 3, della Legge Fallimentare (o alle analoghe disposizioni del Codice della Crisi).
- 3.3 Il Socio Rilevante riconosce e accetta che, ricorrendone i presupposti di legge, il rimborso degli importi erogati a titolo di Ulteriore Finanziamento Soci Regione sarà subordinato anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2467 (*Finanziamenti dei soci*) del codice civile (ove applicabile).

### 4. **PAGAMENTI**

- 4.1 Gli importi di cui all'Ulteriore Finanziamento Soci Regione saranno interamente dovuti dal Socio Rilevante alla Società a seguito del verificarsi della Causa di Pagamento secondo i termini della Legge Regionale, della Delibera di Giunta Regionale, della Seconda Delibera di Giunta Regionale.
- 4.2 Le Parti prendono atto e concordano che i pagamenti dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione di cui all'Articolo 2.2(b) (*Disciplina generale dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione*) saranno effettuati dal Socio Rilevante a favore della Società in conformità a quanto previsto all'articolo 2.2(e) (*Disciplina generale dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione*) e saranno dovuti in qualsiasi circostanza, fermo restando il verificarsi della Causa di Pagamento, (ad esempio, tra gli altri, anche nel caso di cessazione anticipata della Concessione per qualsivoglia ragione, di risoluzione/recesso/decadenza dal beneficio del termine con riferimento ai contratti di finanziamento di cui alle Premesse (A), (B) e (C) che precedono, di perdita della qualità di socio della Società da parte del Socio Rilevante (fermo restando l'impegno di cui all'Articolo 7.1(j) che segue) ovvero nel caso in cui la Società versi in stato di insolvenza o sia oggetto di una Procedura Concorsuale o liquidatoria o di procedimenti di analoga natura).
- 4.3 Ogni importo dovuto dal Socio Rilevante alla Società in relazione ai pagamenti di cui all'Articolo 2.1(a) (*Disciplina generale dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione*) che precede sarà accreditato dal Socio Rilevante sul Secondo Conto Dedicato di cui la Società si impegna a comunicare al Socio Rilevante i relativi estremi non appena aperto.

### 5. **RIMBORSO E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI**

- 5.1 Ferma restando la facoltà del Socio Rilevante e della Società di convertire l'Ulteriore Finanziamento Soci Regione in capitale sociale della Società, l'Ulteriore Finanziamento Soci Regione potrà essere rimborsato solo a decorrere dal 2045, e comunque (i) successivamente al decorso del Periodo di Responsabilità e, in ogni caso (ii) entro la data di scadenza naturale della Concessione, come indicato all'Articolo 2.2(c) (*Disciplina generale dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione*) che precede.
- 5.2 Gli interessi sono dovuti sull'Ulteriore Finanziamento Soci Regione erogato in conformità a quanto previsto nell'Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione, restando inteso che le predette somme

potranno essere corrisposte dalla Società al Socio Rilevante solo successivamente al decorso del Periodo di Responsabilità.

## **6. IMPEGNI DELLA SOCIETÀ**

Fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità, senza pregiudizio per gli impegni assunti ai sensi degli altri Documenti Finanziari, la Società si impegna nei confronti delle Parti Finanziarie a:

- (a) non pagare, rimborsare anticipatamente o comunque rimborsare l'importo in linea capitale, gli interessi e qualsiasi altro onere dovuto ai sensi di, o trattenere o portare alcun importo a rimborso dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione in denaro o in natura;
- (b) non estinguere l'Ulteriore Finanziamento Soci Regione a mezzo di compensazione (sia essa legale o volontaria) o altrimenti;
- (c) non modificare, variare, integrare o rinunciare i termini e le condizioni dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione, senza il previo consenso scritto dell'Agente in conformità a quanto sarà previsto nel CTA e nell'Accordo tra Creditori;
- (d) non intraprendere qualsiasi azione che possa ridurre o invalidare la postergazione e subordinazione disciplinata dal presente Accordo, senza il previo consenso scritto dell'Agente in conformità a quanto sarà previsto nel CTA e nell'Accordo tra Creditori;
- (e) non costituire o permettere che venga costituita alcuna Garanzia a garanzia dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione.

## **7. IMPEGNI DEL SOCIO RILEVANTE**

7.1 Fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità, senza pregiudizio per gli eventuali impegni previsti ai sensi degli altri Documenti Finanziari, il Socio Rilevante si impegna nei confronti delle Parti Finanziarie e della Società a:

- (a) in attuazione degli impegni pluriennali assunti ai sensi dell'articolo 7 (*Prestito in conto soci a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.*) della Legge Regionale, dare costante e corretta rappresentazione della corrispondente previsione di spesa in occasione dell'approvazione della manovra triennale di finanza regionale, disponendo, ove del caso, le rimodulazioni necessarie a fronteggiare i fabbisogni connessi all'esecuzione dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione;
- (b) vincolare irrevocabilmente, per ciascun anno a decorrere dal 2025 e sino al 2044 la somma di Euro 5.000.000,00 (*cinquemilioni/00*) nel proprio bilancio per garantire la copertura finanziaria necessaria in relazione all'Ulteriore Finanziamento Soci Regione;
- (c) non sollecitare o ricevere alcun pagamento, rimborso anticipato o comunque rimborso di, o alcuna distribuzione relativa all'Ulteriore Finanziamento Soci Regione (inclusi, a titolo esemplificativo, il capitale, gli interessi e qualsiasi altro onere maturato sugli stessi), in denaro o in natura, o trattenere o portare alcun importo a rimborso dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione;
- (d) non estinguere l'Ulteriore Finanziamento Soci Regione a mezzo di compensazione (sia essa legale o volontaria) o altro;

- (e) non effettuare i pagamenti semestrali a favore della Società in relazione all'Ulteriore Finanziamento Soci Regione a mezzo di compensazione di crediti verso la Società (sia essa legale o volontaria);
- (f) non compiere alcun atto o azione che possa far sospendere, far venir meno o rendere inefficace alcuno dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo e dell'Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione, senza il previo consenso scritto dell'Agente in conformità a quanto sarà previsto nel CTA e nell'Accordo tra Creditori;
- (g) non modificare, variare o integrare i termini e le condizioni dell'Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione, senza il previo consenso scritto dell'Agente in conformità a quanto sarà previsto nel CTA e nell'Accordo tra Creditori;
- (h) non permettere l'esistenza, o ricevere il beneficio, di alcuna fideiussione, assicurazione del credito o qualsiasi altra Garanzia emessa a garanzia delle obbligazioni della Società di rimborso e/o remunerazione dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione, o comunque relativa all'Ulteriore Finanziamento Soci Regione;
- (i) qualora, prima del decorso del Periodo di Responsabilità, il Socio Rilevante riceva il pagamento (in denaro o in natura) di somme relative all'Ulteriore Finanziamento Soci Regione ovvero alcuna parte dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione venga estinta e tale pagamento o estinzione non avvenga in conformità a quanto previsto dai Documenti Finanziari, darne pronta comunicazione scritta all'Agente e alla Società e rimborsare gli importi ricevuti sul Secondo Conto Dedicato entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento;
- (j) mantenere il controllo diretto e/o indiretto della Società;
- (k) non intraprendere o continuare misure o azioni volte:
  - (i) a far decadere dal beneficio del termine la Società in relazione all'Ulteriore Finanziamento Soci Regione ovvero ad intimarne il pagamento;
  - (ii) ad escutere qualsiasi importo ai sensi dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione mediante esecuzione forzata o altro; o
  - (iii) ad ottenere l'assoggettamento della Società a Procedure Concorsuali, a liquidazione ovvero a procedimenti di analoga natura;
  - (iv) a ridurre o invalidare la postergazione e subordinazione disciplinata dal presente Accordo,

ovvero intraprendere o continuare qualsiasi misura o azione che determini una crisi della Società e/o una temporanea difficoltà ad adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni da parte della Società;
- (l) non costituire o permettere la costituzione di alcuna Garanzia sui diritti del Socio Rilevante relativamente all'Ulteriore Finanziamento Soci Regione o sui crediti o gli interessi da esso derivanti a favore di terzi;
- (m) non cedere, trasferire o altrimenti disporre, in tutto o in parte, dei diritti o delle altre obbligazioni derivanti dall'Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione, senza il preventivo consenso scritto dell'Agente in conformità a quanto sarà previsto nel CTA e nell'Accordo tra Creditori;

- (n) accettare puramente e semplicemente, in via irrevocabile ed incondizionata, ogni eccezione rimossa, in qualità di debitore ceduto, l'Ulteriore Cessione dei Crediti della Società verso Socio Rilevante conformemente ai termini e condizioni previsti nella stessa Ulteriore Cessione dei Crediti della Società verso Socio Rilevante e nel CTA;
- (o) non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico CDP, nel Modello 231 CDP e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; e (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a); e (c) i collaboratori esterni di CDP; e
- (p) risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dal Socio Rilevante ai sensi del successivo Articolo 8.11 (Codice Etico CDP, Modello 231 CDP e Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP) fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni di cui alla precedente lettera (o) fossero stati puntualmente adempiuti.

## 8. **DICHIARAZIONI E GARANZIE**

### 8.1 Dichiarazioni e garanzie

Il Socio Rilevante dichiara e garantisce alle Parti Finanziarie quanto previsto dal presente Articolo.

### 8.2 Capacità e poteri

- (a) Il Socio Rilevante è un ente pubblico esistente ai sensi del diritto italiano e ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta.
- (b) Il Socio Rilevante, in conformità con il proprio Statuto d'autonomia e sulla base della relativa organizzazione, ha debitamente approvato la sottoscrizione del presente Accordo e dell'Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione e conferito ai propri rappresentanti firmatari del presente Accordo i poteri per la sottoscrizione del presente Accordo e dell'Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione.

### 8.3 Autorizzazioni

- (a) Il Socio Rilevante ha ottenuto ed è in possesso di ogni autorizzazione necessaria a concludere validamente e dare esecuzione al presente Accordo e all'Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione.
- (b) Non è richiesta alcuna ulteriore autorizzazione, approvazione od altro atto o comunicazione o notifica da parte di, alcuna autorità governativa od organismo di controllo o altra autorità per la valida sottoscrizione, esecuzione, efficacia del presente Accordo e dell'Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione.

### 8.4 Stipulazione ed esecuzione dei Documenti

La stipulazione e l'esecuzione del presente Accordo e dell'Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione da parte del Socio Rilevante sono conformi alla normativa vigente applicabile nonché ad ogni disposizione regolamentare e provvedimento amministrativo e giudiziario applicabile al Socio Rilevante (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Legge Regionale, la Delibera di Giunta Regionale, la normativa applicabile in materia di contratti, la normativa in tema di aiuti di stato

e la normativa pubblicistica relativa al limite massimo alla contribuzione pubblica), e non costituiscono violazione di accordi che il Socio Rilevante abbia in essere con terzi, né violano disposizioni dello Statuto d'autonomia del Socio Rilevante.

#### 8.5 Documenti

- (a) Il presente Accordo è valido ed efficace e l'Ulteriore Finanziamento Soci Regione sarà valido ed efficace quando sarà sottoscritto l'Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione in conformità con il presente Accordo.
- (b) Il Socio Rilevante non si è reso inadempiente ad alcuna obbligazione assunta ai sensi dei Documenti Finanziari di cui è parte.

#### 8.6 Capacità finanziaria

Il Socio Rilevante dispone delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai propri obblighi derivanti dal presente Accordo e dall'Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione.

#### 8.7 Partecipazione sociale

Il Socio Rilevante è pieno e legittimo titolare di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale della Società del valore nominale di Euro 350.000.000,00 pari al 53,77% del capitale sociale della Società.

#### 8.8 Contenzioso

Non vi è alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo in corso o minacciato che riguardi il Socio Rilevante e che possa avere un Effetto Negativo Rilevante.

#### 8.9 Dissesto finanziario

Il Socio Rilevante non versa in stato di dissesto finanziario ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

#### 8.10 Aiuti di stato e limiti alla contribuzione pubblica

La messa a disposizione dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione ai termini e condizioni di cui al presente Accordo avviene nel rispetto degli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (*Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea*) nonché nel rispetto dei limiti alla contribuzione pubblica imposti dall'articolo 165 (*Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni*), comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

#### 8.11 Codice Etico CDP, Modello 231 CDP e Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP

Il Socio Rilevante ha preso visione e conosce integralmente i principi del Codice Etico CDP, del Modello 231 CDP e della Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP.

#### 8.12 Ripetizione

Le dichiarazioni e le garanzie contenute nel presente Articolo 8 (*Dichiarazioni e garanzie*) sono rilasciate alla data di sottoscrizione del presente Accordo e dell'Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione, alla data di ciascuna erogazione ai sensi dell'Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci

Regione e a ciascuna data in cui saranno reiterate le dichiarazioni e garanzie previste dall'Articolo 7 (*Representations*) del CTA, con riferimento a fatti e circostanze allora esistenti.

## 9. COMUNICAZIONI

### 9.1 Forma delle comunicazioni

- (a) Salvo quanto altrimenti previsto, tutte le comunicazioni ai sensi del presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo quanto diversamente stabilito, potranno essere inviate a mezzo lettera, lettera raccomandata a/r, o posta elettronica o posta elettronica certificata.
- (b) Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo ovvero oltre le ore 17:00 di un Giorno Lavorativo saranno considerate come pervenute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

### 9.2 Indirizzi per le comunicazioni

Le comunicazioni ai sensi del presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- (a) se indirizzate alla Società:

**Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.**

Via del Bosco Rinnovato 4/A, Palazzo U9

20057 – Assago (MI)

*c.a. Presidente Ing. Roberto Castelli, Direttore Generale Giuseppe Sambo*

E-mail: [posta@pedemontana.com](mailto:posta@pedemontana.com)

PEC: [pedemontana@pec.it](mailto:pedemontana@pec.it)

- (b) se indirizzate al Socio Rilevante<sup>2</sup>:

**Regione Lombardia**

Piazza Città di Lombardia 1

20124 – Milano

*c.a. [Direttore Centrale Bilancio e Finanza: Manuela Giaretta]*

E-mail: [[manuela\\_giaretta@regione.lombardia.it](mailto:manuela_giaretta@regione.lombardia.it)]

PEC: [servizifinanziari@pec.regione.lombardia.it](mailto:servizifinanziari@pec.regione.lombardia.it)

- (c) se indirizzate all'Agente e/o alle Parti Finanziarie:

**Intesa Sanpaolo S.p.A.**

Largo Mattioli 3

---

<sup>2</sup> Pregasi Regione Lombardia di confermare i dati delle comunicazioni.



20121 – Milano (MI)

*c.a. Federico Fratto, Francesco Baietti, Danilo Dell'Oglio*

E-mail: [federico.fratto@intesasampaolo.com/francesco.baietti@intesasampaolo.com/danilo.dellooglio@intesasampaolo.com](mailto:federico.fratto@intesasampaolo.com/francesco.baietti@intesasampaolo.com/danilo.dellooglio@intesasampaolo.com)

PEC: [imi-loanagency@pec.intesasampaolo.com](mailto:imi-loanagency@pec.intesasampaolo.com)

(d) se indirizzate alla Banca Depositaria:

**Intesa Sanpaolo S.p.A.**

Largo Mattioli 3

20121 – Milano (MI)

*c.a. Marco Ruju, Marco Melini*

E-mail: [marco.ruju@intesasampaolo.com/marco.melini@intesasampaolo.com](mailto:marco.ruju@intesasampaolo.com/marco.melini@intesasampaolo.com)

PEC: [AreaGlobalCorp-milano@pec.intesasampaolo.com](mailto:AreaGlobalCorp-milano@pec.intesasampaolo.com)

ovvero al diverso indirizzo, purché in Italia, e-mail o PEC che ciascuna Parte potrà notificare all'altra con gli stessi mezzi e con un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi.

9.3 Tutte le comunicazioni tra le Parti Finanziarie (o alcune di esse) e la Società e/o il Socio Rilevante relative al Progetto devono essere inviate per il tramite dell'Agente.

10. **MODIFICHE ALLE PARTI**

Il presente Accordo sarà vincolante per le Parti, ed i loro rispettivi successori, cessionari ed aventi causa, anche a seguito di modifica o cessione, in tutto o in parte, del CTA e degli altri Documenti Finanziari (incluso, senza limitazioni, in caso di cessione dei contratti o dei crediti derivanti dagli stessi) o del presente Accordo, ovvero anche a seguito di modifica, cessione o novazione delle obbligazioni delle Società ai sensi di alcuno dei Documenti Finanziari.

11. **CESSIONI**

(a) Fatta eccezione per l'Ulteriore Cessione dei Crediti della Società verso Socio Rilevante e fermo restando quanto previsto e consentito dai Documenti Finanziari, il Socio Rilevante e la Società non potranno cedere o comunque trasferire, in tutto o in parte, i propri diritti e/o obbligazioni ai sensi del presente Accordo.

(b) Le Parti Finanziarie potranno cedere o comunque trasferire, in tutto o in parte, i propri diritti ai sensi del presente Accordo in conformità a quanto previsto nel presente Accordo e negli altri Documenti Finanziari.

12. **VARIE**

12.1 Modifiche

Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo saranno efficaci solo se effettuate per iscritto ed accettate dal Socio Rilevante, dalla Società e dall'Agente che agirà su istruzione delle Parti Finanziarie ai sensi del CTA e dell'Accordo tra Creditori. Qualsiasi impegno del Socio Rilevante e/o della

Società ai sensi del presente Accordo non potrà essere revocato o modificato senza il previo consenso scritto dell'Agente che agirà su istruzione delle Parti Finanziarie ai sensi del CTA e dell'Accordo tra Creditori.

#### 12.2 Ulteriori obbligazioni

In relazione a quanto previsto nel presente Accordo, il Socio Rilevante e la Società dovranno, a proprie spese, di volta in volta compiere ogni e qualsiasi azione e sottoscrivere e consegnare qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla legge per stabilire, mantenere e proteggere i diritti ed i rimedi delle Parti Finanziarie ai sensi del presente Accordo e per perseguire e raggiungere lo scopo del presente Accordo.

#### 12.3 Nessuna ritenuta

- (a) Fermo restando quanto previsto al paragrafo (b) che segue, tutti i pagamenti del Socio Rilevante ai sensi del presente Accordo dovranno essere eseguiti senza alcuna riduzione o ritenuta (per compensazione, eccezione, tasse o altro).
- (b) Qualora il Socio Rilevante o la Società siano, o divengano, obbligati ad effettuare le suddette deduzioni o ritenute ai sensi di legge, il Socio Rilevante dovrà pagare l'importo aggiuntivo nella misura necessaria ad assicurare alla Società o alle Parti Finanziarie, a seconda del caso, di ricevere una somma netta pari all'intero ammontare che avrebbe ricevuto nel caso in cui il pagamento non fosse stato soggetto ad alcuna deduzione o ritenuta.

#### 12.4 Nullità parziale

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1419 (*Nullità parziale*), 1° comma, del codice civile, l'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola o disposizione del presente Accordo non comporterà la nullità o invalidità delle altre clausole o disposizioni o dell'intero Accordo.

#### 12.5 Durata

Il presente Accordo e gli obblighi da esso derivanti resteranno in vigore sino al termine del Periodo di Responsabilità.

#### 12.6 Tasse, imposte, spese

- (a) Tutte le spese e i costi, tasse e imposte in relazione alla sottoscrizione ed al perfezionamento del presente Accordo e alla concessione dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione, ivi incluse le spese legali e notarili, ove applicabili, saranno esclusivamente a carico del Socio Rilevante.
- (b) Il Socio Rilevante manleverà e terrà indenne le Parti Finanziarie da ogni tassa, costo, onere e spesa maturati ai sensi del paragrafo (a) che precede. Rimane inteso fra le Parti che la Società e il Socio Rilevante non saranno tenuti a sostenere nessun onere, costo e/o spesa, e non avranno alcuna responsabilità di tenere indenne alcuna altra Parte, in relazione a qualsiasi tassa o imposta diretta o indiretta, incluse l'imposta di registro e l'imposta di bollo, che debba essere pagata in conseguenza del verificarsi di registrazione volontaria ad opera di una Parte Finanziaria, salvo il caso in cui ciò si renda necessario o opportuno al fine di escutere o preservare i diritti delle Parti Finanziarie ai sensi dei Documenti Finanziari.

### 13. **LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE**

#### 13.1 Legge regolatrice

Il presente Accordo ed ogni obbligazione anche di natura non contrattuale relativa allo stesso sono regolati dal diritto italiano.

13.2 Foro competente

Fatte salve le competenze inderogabili, qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e/o alla validità e/o esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

14. **TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 14.1 Le Parti reciprocamente riconoscono e dichiarano che il presente Accordo ed ogni suo termine e condizione sono stati oggetto di negoziazione individuale tra le stesse e, per l'effetto, il presente Accordo rientra nella categoria dei contratti *"che costituiscono oggetto di trattativa individuale"* per i quali è prevista l'esenzione dell'applicazione delle disposizioni contenute nella Sezione II delle disposizioni in materia di trasparenza emanate ai sensi dell'art. 9.1 della deliberazione del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 4 marzo 2003 in vigore dal mese di ottobre 2003, e delle "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009 e ss.mm.ii., nei limiti in cui le stesse siano applicabili alle Parti Finanziarie.
- 14.2 Ciascuna Parte si impegna a rispettare, per quanto applicabili, tutti i principi e gli obblighi derivanti ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., ivi inclusi i relativi provvedimenti attuativi di volta in volta emanati dalle autorità competenti, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, nei limiti in cui alla stessa applicabile.
- 14.3 In particolare, il Socio Rilevante, assume, per quanto applicabile, gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa richiamata al paragrafo che precede e si impegna ad effettuare i pagamenti previsti dal presente Accordo e dall'Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione mediante strumenti di pagamento conformi alle prescrizioni di tale normativa indicando i seguenti codice unico di progetto (CUP) F11B06000270007 e codice identificativo di gara (CIG) 879516716A.

\*\*\*

Se siete d'accordo con quanto precede, vogliate riprodurre il testo integrale della presente (compresi gli allegati) e trasmetterlo debitamente sottoscritto da un Vostro rappresentante autorizzato, in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti.

**Regione Lombardia**

con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, 20124 –  
Milano (MI), codice fiscale n. 80050050154.

---

In qualità di Socio Rilevante

Nome: [●]

Titolo: [●]

Autorizzato in forza di: DGR [●] del [●]

## ALLEGATO 1

### FORM – ULTERIORE CONTRATTO DI FINANZIAMENTO SOCI REGIONE

Spett.le

**Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.**

Via del Bosco Rinnovato 4/A, Palazzo U9

20057 – Assago (MI)

c.a. [●]

[data]

#### **Oggetto: Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione (Proposta)**

Egregi Signori,

facciamo seguito alle intese tra noi recentemente intercorse, per proporVi la sottoscrizione del presente Ulteriore Contratto di Finanziamento Soci Regione mediante scambio di corrispondenza commerciale, secondo i termini sotto indicati, tra:

- (4) **Regione Lombardia**, con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, 20124 – Milano (MI), codice fiscale n. 80050050154, in qualità di socio di maggioranza di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (il “**Socio Rilevante**”); e
- (5) **Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.**, con sede legale in Via del Bosco Rinnovato 4/A, Palazzo U9, 20057 – Assago (MI), capitale sociale Euro 650.926.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 08558150150 (la “**Società**”),

di seguito congiuntamente denominate le “**Parti**” e, ciascuna, una “**Parte**”.

#### **PREMESSO CHE:**

- (A) In data 31 agosto 2021, la Società, in qualità di prestatore, e, tra gli altri, l’Agente del Contratto di Finanziamento (come di seguito definito) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro 863.000.000,00 (*ottocentosessantatremilioni/00*) per gli scopi ivi indicati (il “**Contratto di Finanziamento**”) suddiviso nelle seguenti linee di credito:
  - (a) linea di credito per cassa, articolata in più tranches, per un ammontare pari ad Euro 763.000.000,00 (*settecentosessantatremilioni/00*) (la “**Quota CDP-Banche Commerciali Finanziamento A**”); e
  - (b) linea di credito per firma per un ammontare pari ad Euro 100.000.000,00 (*centomilioni/00*) (il “**Finanziamento Performance Bond**”);
- (B) in data 31 agosto 2021, la Società, in qualità di prestatore, e BEI (come di seguito definita):

- (a) in qualità di Finanziatore Finanziamento A (come di seguito definito), hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro 200.000.000,00 (*duecentomilioni/00*) (la "**Quota BEI Finanziamento A**" e, congiuntamente alla Quota CDP-Banche Commerciali Finanziamento A, il "**Finanziamento A**") ai termini e condizioni e per gli scopi ivi indicati (il "**Contratto di Finanziamento BEI A**"); e
- (b) in qualità di Finanziatore Finanziamento B (come di seguito definito), hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro 344.000.000,00 (*trecentoquarantaquattromilioni/00*) (la "**Quota BEI Finanziamento B**") ai termini e condizioni e per gli scopi ivi indicati (il "**Contratto di Finanziamento BEI B**");
- (C) in data 31 agosto 2021 la Società, in qualità di prestatore, e CDP (come di seguito definita), in qualità di Finanziatore Finanziamento B, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro 334.000.000,00 (*trecentotrentaquattromilioni/00*) (la "**Quota CDP Finanziamento B**" e, congiuntamente alla Quota BEI Finanziamento B, il "**Finanziamento B**") ai termini e condizioni e per gli scopi ivi indicati (il "**Contratto di Finanziamento CDP B**");
- (D) al fine di disciplinare i termini comuni dei finanziamenti di cui al Contratto di Finanziamento, al Contratto di Finanziamento BEI A, al Contratto di Finanziamento BEI B e al Contratto di Finanziamento CDP B, la Società e le Parti Finanziarie (come di seguito definite) hanno sottoscritto un accordo quadro (il "**Common Terms Agreement**" o "**CTA**") che integra i termini e condizioni dei finanziamenti di cui alle Premesse (A), (B) e (C) che precedono;
- (E) in data odierna, la Società, il Socio Rilevante e le Parti Finanziarie hanno sottoscritto un accordo di finanziamento (l' "**Ulteriore Accordo di Finanziamento**") ai sensi del quale il Socio Rilevante si è impegnato, *inter alia*, a mettere a disposizione della Società, ai termini e alle condizioni e nei limiti ivi indicati, l'Ulteriore Finanziamento Soci Regione (come di seguito definito). Copia dell'Ulteriore Accordo di Finanziamento è allegata al presente Contratto *sub* Allegato A (*Ulteriore Accordo di Finanziamento*);
- (F) il Socio Rilevante è titolare di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale della Società del valore nominale di Euro 350.000.000,00 pari al 53,77% del capitale sociale della Società;
- (G) in conformità a quanto previsto nell'Ulteriore Accordo di Finanziamento, con il presente Contratto la Società e il Socio Rilevante intendono disciplinare i termini e condizioni dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione, come di seguito meglio indicato.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, si conviene e stipula quanto segue:

**1. PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto (come di seguito definito) e rappresentano pattuizioni valide e vincolanti per le Parti.

**2. DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONE**

2.1 Salvo quanto diversamente indicato, i termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente Contratto hanno il medesimo significato ad essi attribuito nell' Ulteriore Accordo di Finanziamento.

2.2 Nel presente Contratto, i termini sotto indicati avranno il seguente significato:

"**Agente**" ha il significato attribuito a tale termine nell' Ulteriore Accordo di Finanziamento.

"**Agente del Contratto di Finanziamento**" ha il significato attribuito a tale termine nell' Ulteriore Accordo di Finanziamento.

**"Banca Depositaria"** ha il significato attribuito a tale termine nell' Ulteriore Accordo di Finanziamento.

**"BEI"** indica la Banca Europea per gli Investimenti.

**"Contratto"** indica il presente contratto di finanziamento soci, come di volta in volta modificato e/o integrato.

**"Contratto di Finanziamento"** ha il significato di cui alla premessa (A) che precede.

**"Contratto di Finanziamento BEI A"** ha il significato di cui alla premessa (B) che precede.

**"Contratto di Finanziamento BEI B"** ha il significato di cui alla premessa (B) che precede.

**"Contratto di Finanziamento CDP B"** ha il significato di cui alla premessa (C) che precede.

**"CTA"** o **"Common Terms Agreement"** ha il significato di cui alla premessa (D) che precede.

**"Delibera di Giunta Regionale"** ha il significato attribuito a tale termine nell'Ulteriore Accordo di Finanziamento. **"Documenti Finanziari"** ha il significato attribuito a tale termine nell'Ulteriore Accordo di Finanziamento.

**"Finanziamento A"** ha il significato di cui alla premessa (B) che precede.

**"Finanziamento B"** ha il significato di cui alla premessa (C) che precede.

**"Finanziamento Performance Bond"** ha il significato di cui alla premessa (A) che precede.

**"Finanziatore Finanziamento A"** ha il significato attribuito a tale termine nell'Ulteriore Accordo di Finanziamento.

**"Finanziatore Finanziamento B"** ha il significato attribuito a tale termine nell'Ulteriore Accordo di Finanziamento.

**"Finanziatore Performance Bond"** ha il significato attribuito a tale termine nell'Ulteriore Accordo di Finanziamento.

**"Legge Regionale"** ha il significato attribuito a tale termine nell'Ulteriore Accordo di Finanziamento.

**"Parti Finanziarie"** ha il significato attribuito a tale termine nell'Ulteriore Accordo di Finanziamento.

**"Periodo di Responsabilità"** ha il significato attribuito a tale termine nell'Ulteriore Accordo di Finanziamento.

**"Seconda Delibera di Giunta Regionale"** ha il significato attribuito a tale termine nell'Ulteriore Accordo di Finanziamento.

**"Secondo Conto Dedicato"** ha il significato attribuito a tale termine nell'Ulteriore Accordo di Finanziamento.

**"Tasso di Interesse"** indica il tasso determinato ai sensi dell'articolo 7 (*Prestito in Conto Soci a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.*), comma 4 della Legge Regionale o, qualora tale tasso configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso annuo di interesse inferiore di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

**"Ulteriore Accordo di Finanziamento"** ha il significato di cui alla premessa (E) che precede.

**"Ulteriore Cessione dei Crediti della Società verso Socio Rilevante"** ha il significato attribuito a tale termine nell'Ulteriore Accordo di Finanziamento.

**"Ulteriore Finanziamento Soci Regione"** ha il significato di cui all'Articolo 3(a) (*Concessione dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione*) che segue.

2.3 Nel presente Contratto, ove non risulti altrimenti:

- (a) ogni termine definito utilizzato nel presente Contratto al singolare dovrà considerarsi implicitamente riferito anche al plurale e viceversa;
- (b) un soggetto include i suoi successori ed aventi causa in conformità alle previsioni dei Documenti Finanziari.
- (c) In caso di contrasto tra le previsioni di cui al presente Contratto e le previsioni di cui all'Ulteriore Accordo di Finanziamento, queste ultime prevarranno.

### 3. **CONCESSIONE DELL'ULTERIORE FINANZIAMENTO SOCI REGIONE**

- (a) Il Socio Rilevante concede alla Società, che accetta, ai termini e alle condizioni indicati nel presente Contratto, un finanziamento soci subordinato per l'importo complessivo di Euro 100.000.000,00 (*centomilioni/00*) da erogarsi secondo i termini di cui all'articolo 3(c) di seguito.
- (b) Gli importi di cui all'Ulteriore Finanziamento Soci Regione saranno interamente dovuti dal Socio Rilevante alla Società alla data di sottoscrizione del presente Contratto a seguito del verificarsi della Causa di Pagamento.
- (c) L'Ulteriore Finanziamento Soci Regione sarà erogato dal Socio Rilevante a favore della Società come segue:
  - (i) entro [10 (dieci)] Giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della Società del verificarsi della Causa di Pagamento, per un importo pari all'ammontare complessivo accantonato sino a tale data in conformità al piano degli accantonamenti allegato al presente Contratto sub Allegato B (Piano di Accantonamento dell'ulteriore Finanziamento Soci Regione); e
  - (ii) successivamente alla erogazione ai sensi del precedente paragrafo (a), mediante pagamenti semestrali costanti di Euro 2.500.000,00 (*duemilionicinquecentomila/00*) da versarsi ogni [15 giugno] 3 e [15 dicembre] di ciascun anno successivo al pagamento di cui al precedente paragrafo (a) sino al [15 dicembre] 2044, senza che sia necessario l'invio di una richiesta da parte della Società.
- (d) L'erogazione degli importi di cui al paragrafo che precede non è soggetta ad alcuna condizione e sarà effettuata dal Socio Rilevante a favore della Società in qualsiasi circostanza, fermo restando il verificarsi della Causa di Pagamento, (ad esempio, tra gli altri, anche nel caso di cessazione anticipata della Concessione per qualsivoglia ragione, di risoluzione/recesso/decadenza dal beneficio del termine con riferimento ai contratti di finanziamento di cui alle Premesse (A), (B) e (C) che precedono, di perdita della qualità di socio della Società da parte del Socio Rilevante (fermo restando l'impegno di cui all'Articolo 7.1(j)

---

<sup>3</sup> Società/Socio pregasi confermare le presenti date.



dell'Ulteriore Accordo di Finanziamento) ovvero nel caso in cui la Società versi in stato di insolvenza o sia oggetto di una Procedura Concorsuale o liquidatoria o di procedimenti di analoga natura).

- (e) Gli importi erogati a valere sull'Ulteriore Finanziamento Soci Regione saranno versati dal Socio Rilevante sul Secondo Conto Dedicato.
- (f) Le previsioni di cui al presente Articolo 3 (*Concessione dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione*) sono stipulate anche a favore delle Parti Finanziarie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 (*Contratto a favore di terzi*) del codice civile.

#### 4. **INTERESSI E ALTRI COSTI**

- (a) Gli importi erogati a valere sull'Ulteriore Finanziamento Soci Regione matureranno interessi in misura pari al Tasso di Interesse.
- (b) Gli interessi sono dovuti sull'Ulteriore Finanziamento Soci Regione erogato per ciascun periodo di interessi concordato tra il Socio Rilevante e la Società in occasione della relativa erogazione e decorreranno dalla data di contribuzione sino alla data di rimborso integrale dello stesso, restando inteso che le predette somme potranno essere corrisposte dalla Società al Socio Rilevante solo successivamente al decorso del Periodo di Responsabilità.
- (c) Non sono previsti altri costi in relazione all'Ulteriore Finanziamento Soci Regione.

#### 5. **RIMBORSO**

- (a) Ferma restando la facoltà del Socio Rilevante e della Società di convertire l'Ulteriore Finanziamento Soci Regione in capitale sociale della Società, la Società potrà rimborsare l'Ulteriore Finanziamento Soci Regione solo a decorrere dal 2045, e comunque (i) successivamente alla scadenza del Periodo di Responsabilità e, in ogni caso, (ii) entro la data di scadenza naturale della Concessione, ad oggi prevista al 2060 e in conformità con quanto previsto nella Legge Regionale, nella Delibera di Giunta Regionale e nella Seconda Delibera di Giunta Regionale.
- (b) La Società non potrà rimborsare anticipatamente alcun importo dovuto ai sensi dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione.

#### 6. **RIPETIZIONE DEGLI IMPEGNI E DELLE DICHIARAZIONI E GARANZIE**

- (a) Tutti gli impegni assunti dal Socio Rilevante e dalla Società ai sensi degli Articoli 6 (*Impegni della Società*) e 7 (*Impegni del Socio Rilevante*) dell'Ulteriore Accordo di Finanziamento sono considerati come inclusi anche nel presente Contratto.
- (b) In aggiunta a quanto precede, il Socio Rilevante si impegna a fornire alla Società e in copia all'Agente, per ciascuna rilevante annualità, evidenza dell'avvenuta adozione della delibera del Consiglio Regionale con la quale il Socio Rilevante approvi il bilancio di previsione finanziario nel quale risultino iscritti gli stanziamenti relativi all'Ulteriore Finanziamento Soci Regione e nel quale sia vincolata irrevocabilmente, per la suddetta annualità, la somma di Euro 5.000.000,00 (*cinquemilioni/00*) [a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione finanziario]<sup>4</sup> al fine garantire la copertura finanziaria necessaria in relazione all'Ulteriore Finanziamento Soci Regione.

---

<sup>4</sup>Nota per la Regione: pregasi confermare.

- (c) Il Socio Rilevante ripete le dichiarazioni e le garanzie di cui all'Articolo 8 (*Dichiarazioni e Garanzie*) dell'Ulteriore Accordo di Finanziamento in conformità all'Articolo 8.12 (*Ripetizione*) dello stesso e con riferimento agli avvenimenti e circostanze esistenti alla data di ripetizione.
- (d) Le previsioni di cui al presente Articolo 6 (*Ripetizione degli impegni e delle dichiarazioni e garanzie*) sono stipulate anche a favore delle Parti Finanziarie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 (*Contratto a favore di terzi*) del codice civile.

## **7. POSTERGAZIONE E SUBORDINAZIONE**

- (a) Fermo restando quanto previsto al paragrafo che segue, l'Ulteriore Finanziamento Soci Regione sarà subordinato e postergato (quanto a capitale, interessi, e qualsiasi altro onere ed importo dovuto dalla Società) all'integrale pagamento di tutte le somme dovute dalla Società alle Parti Finanziarie ai sensi dei Documenti Finanziari fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità e potrà essere rimborsato solo successivamente al decorso del Periodo di Responsabilità e comunque entro la data di scadenza naturale della Concessione.
- (b) In caso di fallimento della Società, i crediti del Socio Rilevante derivanti dall'Ulteriore Finanziamento Soci Regione saranno da qualificarsi quali crediti condizionati all'integrale pagamento di ogni ammontare dovuto dalla Società alle Parti Finanziarie ai sensi dei Documenti Finanziari, e saranno soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 55 (*Effetti del fallimento sui debiti pecuniari*), comma 3 e 96 (*Formazione ed esecutività dello stato passivo*), comma 3, della Legge Fallimentare (o alle analoghe disposizioni del Codice della Crisi).
- (c) Il Socio Rilevante riconosce e accetta che, ricorrendone i presupposti di legge, il rimborso degli importi erogati a titolo di Ulteriore Finanziamento Soci Regione, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 3(c) che precede, sarà subordinato anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2467 (*Finanziamenti dei soci*) del codice civile (ove applicabile).
- (d) Le previsioni di cui al presente Articolo 7 (*Postergazione e subordinazione*) sono stipulate anche a favore delle Parti Finanziarie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 (*Contratto a favore di terzi*) del codice civile.

## **8. CESSIONE**

- (a) Fatta eccezione per l'Ulteriore Cessione dei Crediti della Società verso Socio Rilevante e fermo restando quanto previsto e consentito dai Documenti Finanziari, il Socio Rilevante e la Società non potranno cedere o comunque trasferire, in tutto o in parte, i propri diritti e/o obbligazioni ai sensi del presente Contratto.
- (b) Le previsioni di cui al presente Articolo 8 (*Cessione*) sono stipulate anche a favore delle Parti Finanziarie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 (*Contratto a favore di terzi*) del codice civile.

## **9. COMUNICAZIONI**

- (a) Salvo quanto altrimenti previsto, tutte le comunicazioni ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo quanto diversamente stabilito, potranno essere inviate a mezzo lettera, lettera raccomandata a/r, posta elettronica o posta elettronica certificata.
- (b) Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo ovvero oltre le ore 17:00 di un Giorno Lavorativo saranno considerate come pervenute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

(c) Le comunicazioni ai sensi del presente Contratto dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

(i) se indirizzate alla Società:

**Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.**

Via del Bosco Rinnovato 4/A, Palazzo U9

20057 – Assago (MI)

c.a. *Presidente Ing. Roberto Castelli, Direttore Generale Giuseppe Sambo*

E-mail: [posta@pedemontana.com](mailto:posta@pedemontana.com)

PEC: [pedemontana@pec.it](mailto:pedemontana@pec.it)

(ii) se indirizzate al Socio Rilevante:

**Regione Lombardia**

Piazza Città di Lombardia 1

20124 – Milano

c.a. *[Direttore Centrale Bilancio e Finanza: Manuela Giaretta]*

E-mail: [\[manuela\\_giaretta@regione.lombardia.it\]](mailto:manuela_giaretta@regione.lombardia.it)

PEC: [servizifinanziari@pec.regione.lombardia.it](mailto:servizifinanziari@pec.regione.lombardia.it)

ovvero al diverso indirizzo email o PEC che ciascuna Parte potrà notificare all'altra con gli stessi mezzi e con un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi.

**10. NULLITÀ PARZIALE**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1419 (*Nullità parziale*), 1° comma, del codice civile, l'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola o disposizione del presente Contratto non comporterà la nullità o invalidità delle altre clausole o disposizioni o dell'intero Contratto.

**11. TASSE, IMPOSTE, SPESE**

Tutte le spese, tasse, imposte e i costi in relazione alla sottoscrizione ed al perfezionamento del presente Contratto, ivi incluse, senza limitazione alcuna, l'imposta di registro, le spese legali, notarili e di registrazione, nonché ogni altra tassa o spesa che sia o possa divenire dovuta saranno esclusivamente a carico del Socio Rilevante.

**12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

(a) Ciascuna Parte si impegna a rispettare tutti i principi e gli obblighi derivanti ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., ivi inclusi i relativi provvedimenti attuativi di volta in volta emanati dalle autorità competenti, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

(b) In particolare, il Socio Rilevante, assume, per quanto applicabile, gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa richiamata al paragrafo che precede e si impegna ad effettuare i pagamenti previsti dal presente Contratto mediante strumenti di pagamento conformi alle prescrizioni di

tale normativa indicando i seguenti codice unico di progetto (CUP) F11B06000270007 e codice identificativo di gara (CIG) 879516716A.

13. **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

- (a) Il presente Contratto ed ogni obbligazione anche di natura non contrattuale relativa allo stesso sono regolati dal diritto italiano.
- (b) Fatte salve le competenze inderogabili, qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e/o alla validità e/o esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

---

**Regione Lombardia**

Nome: [●]

Carica: [●]

Autorizzato in forza di: DGR [●] del [●]

Allegato A: Ulteriore Accordo di Finanziamento

[Allegato B: Piano di Accantonamento dell'Ulteriore Finanziamento Soci Regione]

## ALLEGATO 2

### PIANO DI ACCANTONAMENTO DELL'ULTERIORE FINANZIAMENTO SOCI REGIONE

Anno	Accantonamento (Euro)
2025	5.000.000,00
2026	5.000.000,00
2027	5.000.000,00
2028	5.000.000,00
2029	5.000.000,00
2030	5.000.000,00
2031	5.000.000,00
2032	5.000.000,00
2033	5.000.000,00
2034	5.000.000,00
2035	5.000.000,00
2036	5.000.000,00
2037	5.000.000,00
2038	5.000.000,00
2039	5.000.000,00
2040	5.000.000,00
2041	5.000.000,00
2042	5.000.000,00
2043	5.000.000,00
2044	5.000.000,00
Totale (Euro)	<hr/> <b>100.000.000</b> <hr/>

"

Vi confermiamo la nostra piena ed incondizionata accettazione del contratto sopra riprodotto.

Distinti saluti.

**Intesa Sanpaolo S.p.A.**

---

In qualità di Agente e Agente del Contratto di  
Finanziamento

con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 – Torino (TO), sede secondaria in Via Monte di Pietà 8, 20121 – Milano (MI), capitale sociale Euro 10.084.445.147,92 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino n. 00799960158, Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" – P. IVA n. 11991500015 (IT11991500015), iscritta al n. 5361 dell'Albo delle Banche, Codice ABI 3069.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari